

Determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione
e monitoraggio OO.PP. beni e servizi

Prot n. 33 - 9832/2019 emanata in data 22/10/2019

Oggetto: PORZIONE DI AREA SITA NEL COMUNE DI LA CASSA (TO), CENSITA AL FOGLIO 3 MAPPALE 405. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LA STIMA DEL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO ALL'ARCH. VALENTINA DONATO. (U.I. EURO 1.268,80=) CIG Z212994188

Il Dirigente

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 132-3342 del 20.7.1983 sono stati approvati i lavori di sistemazione del pavimento lungo la S.P. N. 181 di Caselette tra i km 3,400 - 7,000 e i km 9,500 - 15,000;
- i lavori sono stati ultimati il 22.10.1985;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 40-38889-93 del 7.5.1993 è stato approvato il certificato di collaudo dei lavori e disposto il pagamento a saldo all'Impresa appaltatrice Edilia s.a.s.;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori la Provincia di Torino diede corso all'allargamento della sede stradale della SP 181 di Caselette in corrispondenza della proprietà dei signori OMISSIS, occupando una porzione di terreno sita nel Comune di La Cassa ed individuata al Catasto terreni al Foglio 3 mappale 405;
- i lavori sono stati eseguiti in manutenzione ordinaria secondo una prassi allora frequente in casi analoghi;
- tale occupazione avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di pubblica utilità ed il conseguente esproprio della porzione di terreno interessata, con assunzione degli oneri relativi da parte del Comune di La Cassa e successivo trasferimento della proprietà alla Provincia di Torino, secondo quanto presumibilmente evincibile dalla documentazione agli atti;
- tale accordo non fu mai formalizzato e l'occupazione di fatto non si è mai tradotta in una procedura di esproprio da parte della Provincia di Torino;
- i signori OMISSIS, anche attraverso i propri legali, tra il 1987 ed 2002 con successivi solleciti hanno diffidato la Provincia di Torino a definire la pratica di esproprio, in quanto i lavori di allargamento sarebbero stati eseguiti senza l'assenso della proprietà;
- la Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni della Città Metropolitana, in esito agli ulteriori solleciti pervenuti tramite lo Studio legale De Giorgis da parte dei signori OMISSIS, al fine di addivenire ad un accordo transattivo con nota prot. n. 82280 del 5/7/2017 avanzava quale proposta economica la somma complessiva di € 5.250,00, a seguito di perizia di stima degli uffici interni;
- a tale proposta non è seguito alcun riscontro da parte dei signori OMISSIS;
- in data 17.4.2019 è pervenuta alla Città Metropolitana istanza di mediazione presso l'apposito organo del Foro di Torino, tramite PEC inviata dall'Avv. Baldassini in nome e per conto dei signori OMISSIS;
- la Città Metropolitana ha aderito all'istanza di mediazione presenziando ai due incontri tenutisi in

data 23 maggio e 19 giugno 2019, che si sono risolti con esito negativo;

Considerato che per effetto di quanto sopra esposto è intervenuta un'occupazione senza titolo, in assenza quindi di un valido ed efficace provvedimento espropriativo, consistente nell'occupazione da parte della Provincia di Torino ora Città Metropolitana di Torino di un immobile privato per scopi di interesse pubblico, che risulta notevolmente modificato;

Atteso che per l'area occupata illegittimamente si potrebbero ravvisare le condizioni per l'applicazione dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001, che prevede che l'amministrazione possa disporre di acquisire, non retroattivamente, al proprio patrimonio indisponibile, un bene modificato ed utilizzato per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio, corrispondendo al proprietario un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito, nelle forme e nei termini disciplinati dallo stesso art. 42 bis;

Ritenuto che le ragioni di pubblico interesse sono da ritenersi prevalenti rispetto all'interesse privato alla restituzione dell'area, il cui valore potrà comunque essere compensato con la corresponsione di un indennizzo, come stabilito dall'art. 42 bis citato e che essendo falliti i precedenti tentativi di mediazione non sussistano alternative al provvedimento ablatorio;

Ritenuto pertanto necessario rideterminare il più probabile valore di mercato della porzione di area in questione, in considerazione del successivo rilievo dell'esatta dimensione della porzione effettivamente riferita alla strada ed alla sua fascia di rispetto;

Considerato che la stima predisposta a suo tempo dagli uffici interni si è sviluppata quale contraddittorio rispetto a quella della proprietà, sulla base degli stessi presupposti e non sulla base di considerazioni tecniche del tutto intrinsecamente autonome;

Attesa la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico, in applicazione del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi è stato pubblicato apposito avviso di ricerca interno sulla Intranet dell'Ente;

Dato atto che la ricerca di personale interno per acquisire tale professionalità, pubblicata in data 23/07/2019 e con scadenza 30/07/2019, ha dato esito negativo, non essendo pervenuta alcuna candidatura;

Verificato, pertanto, che, come risulta dalla dichiarazione del Dirigente competente, d'intesa con il Direttore Generale, depositata agli atti, sono necessarie professionalità specifiche, non rinvenute nell'ambito del personale interno alla Provincia, come sopra specificato, e pertanto si rende necessario conferire un incarico a un professionista esterno, da individuarsi secondo le procedure di selezione comparative previste dagli artt. 58, comma 2, e 59 del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi;

Vista, in tal senso, la scheda istruttoria per incarico professionale depositata agli atti, in relazione all'assenza di strutture organizzative e professionalità interne all'Ente in grado di assicurare le

medesime attività oggetto dell'incarico, ai fini della necessaria reale e circostanziata ricognizione preventiva di tale assenza ai sensi del sopra richiamato art. 7, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001, intesa non nel senso dell'assoluta assenza di risorse, bensì anche nel senso della impossibilità di distogliere le risorse esistenti dalle funzioni istituzionali normalmente svolte per adibirle alle attività oggetto dell'incarico in parola;

Considerato, peraltro, non conveniente acquisire, in via permanente, maggiori risorse umane, attesa la temporaneità delle prestazioni oggetto dell'incarico in oggetto;

Dato atto altresì che:

- le convenzioni stipulate dalla CONSIP Spa, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191, al momento non comprendono beni/servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;
- l'art. 1 comma 1 del D.L. 95/2012 espressamente prevede che "i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvigionamento attraverso strumenti telematici di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

Considerato che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. le stazioni appaltanti possono procedere direttamente all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Preso atto di quanto previsto dalle Linee guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti adottate ai sensi dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in ordine alla valutazione comparativa cui sono tenute le stazioni appaltanti;

Individuata l'Arch. Valentina Donato, OMISSIS per l'affidamento dell'incarico in oggetto, in quanto qualificata professionalmente per offrire il servizio;

Dato atto che :

- la professionista ha fatto pervenire la propria offerta di 1.000,00= oltre € 40,00= per CNPAIA 4% ed € 228,80= per I.V.A. 22% per complessivi € 1.268,80=;
- il corrispettivo offerto dall'Arch. Valentina Donato è congruo e conveniente in relazione alle prestazioni offerte ed alla professionalità posseduta, come risulta dal curriculum acquisito in atti;

Dato atto che:

- il professionista indicato risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 per l'affidamento del servizio per cui ha presentato offerta, come da dichiarazione sottoscritta dallo stesso e verificata dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con l'acquisizione delle apposite certificazioni rilasciate dalle Autorità competenti e mediante l'art. 17-bis Legge 241/90 e smi;
- nell'ipotesi di mancanza anche solo di uno dei requisiti richiesti dall'articolo appena indicato,



l'affidamento sarà oggetto di recesso, previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;

- al presente contratto si applicano i disposti di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ed al riguardo sono state acquisite le dichiarazioni della professionista di impegno all'ottemperanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (prot. n. 00075357 del 10/09/2019);
- si procederà alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- preventivamente alla stipula del contratto il RUP, Dirigente della Direzione programmazione e monitoraggio OO.PP. Beni e servizi, verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26 comma 3 L. 488/1999 s.m.i.;
- il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi del comma 13 D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli";
- si prevede il pagamento della fattura entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;

Ritenuto pertanto opportuno affidare il servizio di cui trattasi all'Arch. Valentina DONATO, OMISSIS per un importo di di 1.000,00= oltre € 40,00= per CNPAIA 4% ed € 228,80= per I.V.A. 22% per complessivi € 1.268,80=;

Dato atto che con Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 205-1890 del 27/02/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati;

Dato atto che la spesa complessiva di € 1.268,80 (CNPAIA e IVA 22% inclusi), prevista per l'incarico in oggetto, viene applicata nel seguente modo:

- Missione/Programma 10/05
- Titolo 1 del Bilancio di Previsione 2019;
- Cap. 520;
- Macroaggregato 1030000;
- COFOG 04.5
- Transazione Europea: 8;
- Codice del Piano dei Conti integrato V livello U.1.03.02.11.004 PEG 2019;

Tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2001, il debito maturerà nel 2019;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa 2019 e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l'Arch. Enrico Bruno MARZILLI - Direzione programmazione e monitoraggio OO.PP. Beni e servizi;

Dato atto che il contratto verrà stipulato a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio e sarà sottoscritto dal Responsabile del Procedimento;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta ai Dirigenti ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs.18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano in materia di giusto procedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016, all'Arch. Valentina DONATO , OMISSIS il servizio per la determinazione del più probabile valore di mercato della porzione di area sita nel Comune di La Cassa (TO), censita al foglio 3 mappale 405, per un importo di di 1.000,00= oltre € 40,00= per CNPAIA 4% ed € 228,80= per I.V.A. 22% per complessivi € 1.268,80=;
- 2) di dare atto che l'incarico di cui al punto 1) del presente dispositivo sarà regolato alle condizioni di cui allo schema di contratto, composto di n. 16 articoli, allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva. Il Responsabile del procedimento provvederà a stipulare il suddetto contratto, apportando le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipulazione;
- 3) di registrare la spesa di euro 1.268,80= sulle scritture contabili dell'esercizio 2019, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (iniziativa 2019/755);
- 4) di impegnare la spesa complessiva di 1.268,80= (CNPAIA e IVA 22% inclusi), prevista per l'incarico in oggetto, nel rispetto del D. Lgs. 118/2011, nel seguente modo:
 - Missione/Programma 10/05

- Titolo 1 del Bilancio di Previsione 2019;
- Cap. 520;
- Macroaggregato 1030000;
- COFOG 04.5
- Transazione Europea: 8;
- Codice del Piano dei Conti integrato V livello U.1. 03.02.11.004 PEG 2019;

5) che il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dal D.Lgs. 192/2012;

6) di dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa 2019 e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;

7) di dare atto che la professionista, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in L. 217/2010, per l'applicabilità della quale la stessa ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata agli atti: a tal fine le parti danno atto che il contratto verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa;


8) di dare atto che l'Arch. Valentina Donato risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto, come da dichiarazione sottoscritta dalla stessa in data 02/09/2019 verificata dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con l'acquisizione delle apposite certificazioni rilasciate dalle Autorità competenti e mediante l'art. 17-bis Legge 241/90 smi;

9) di riservarsi la facoltà di recesso dal contratto, previo esperimento della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, qualora la professionista in conseguenza della completa acquisizione degli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese a fronte del presente affidamento, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla legge ai fini del presente affidamento, ovvero dovesse risultare destinataria di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.

Torino, 22/10/2019

Il Dirigente della Direzione
Programmazione e monitoraggio
OO.PP. beni e servizi
Arch. Enrico Bruno MARZILLI



ATTESTAZIONE

(comma 3-bis dell'art.26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191)


Il sottoscritto Arc. Enrico Bruno Marzilli, Dirigente della Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. Beni e servizi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

Che il presente provvedimento viene emanato nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi previste dal comma 3 dell'art. 26 della Legge 488/1999, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito in Legge 191/2004, in quanto non vi sono al momento convenzioni attive stipulate con Consip per la fornitura in oggetto rispondenti alle esigenze organizzative ed economiche specifiche.

Torino, 22/10/2019

Il Dirigente della Direzione
Programmazione e monitoraggio
OO.PP. beni e servizi
Arch. Enrico Bruno MARZILLI



ATTESTAZIONE

(Art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165")


Il sottoscritto Arc. Enrico Bruno Marzilli, Dirigente della Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. Beni e servizi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono a carico del sottoscritto cause di astensione di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Torino, 22/10/2019

Il Dirigente della Direzione
Programmazione e monitoraggio
OO.PP. beni e servizi
Arch. Enrico Bruno MARZILLI



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SCHEMA DI CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA DETERMINAZIONE DEL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO DELLA PORZIONE DI AREA SITA NEL COMUNE DI LA CASSA (TO), CENSITA AL FOGLIO 3 MAPPALE 405. CIG Z212994188

TRA

La Città Metropolitana di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente della Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. beni e servizi, Arch. Enrico Bruno MARZILLI, nato a omissis il omissis e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – C.so Inghilterra 7, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 45 comma 2 dello Statuto Metropolitano, che nel prosieguo del presente contratto verrà denominata, per brevità, "Città Metropolitana"

E

L'Arch. Valentina DONATO, OMISSIS;

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. beni e servizi n. 33 - 9832/2019 in data 22/10/2019 è stato affidato all'Arch. Valentina DONATO, il servizio per la determinazione del più probabile valore di mercato della porzione di area sita nel comune di La Cassa (TO), censita al Foglio 3 mappale 405;
- l'incarico di cui trattasi è stato finanziato mediante applicazione della spesa complessiva di € 1.268,80 (CNPAIA e IVA 22% inclusi) nel seguente modo:
 - Missione/Programma 10/05
 - Titolo 1 del Bilancio di Previsione 2019;
 - Cap. 520;
 - Macroaggregato 1030000;
 - COFOG 04.5
 - Transazione Europea: 8;
 - Codice del Piano dei Conti integrato V livello U.1.03.02.11.004 PEG 2019;
- al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. Z212994188;

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

**TUTTO CIO' PREMESSO
CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Oggetto

La Città Metropolitana di Torino conferisce all'Arch. Valentina DONATO, l'incarico professionale per la determinazione del più probabile valore di mercato dell'area sita nel comune di La Cassa (TO), censita al Foglio 3 mappale 405;

L'incarico professionale è conferito in quanto il professionista è in possesso di adeguato curriculum professionale.

Le prestazioni poste in carico al professionista prevedono la redazione di una perizia giurata che indichi il valore dell'immobile sopra indicato.

La perizia relativa all'immobile deve contenere :

- a) una relazione tecnica descrittiva del bene e del suo stato di conservazione;

d

- b) la destinazione dell'immobile attuale
- c) i criteri seguiti nella determinazione del valore di mercato;
- d) il valore immobiliare da porre a base delle procedure di esproprio.

Sarà compito del professionista procurare le relative documentazioni catastali e visure presso la Conservatoria per rilevare eventuali ipoteche, pesi o livelli gravanti sull'immobile, ovvero servitù attive o passive, che non siano in possesso della Città Metropolitana. Sarà altresì compito del professionista reperire presso gli uffici comunali di La Cassa (TO) ulteriori dati riferiti all'immobile.

- e) redazione di planimetrie raffiguranti lo stato di fatto.

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico

L'incarico dovrà essere espletato entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo i programmi che saranno predisposti e concordati con il Dirigente competente.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Lo stesso Dirigente avrà cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e facoltà di procedere alla revoca dell'incarico ove le modalità di esecuzione dell'incarico stesso rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione professionale ammonta a complessivi Euro 1.268,80= così ripartiti:

Onorario Euro 1.000,00=

Contributo CNPAIA 4% Euro 40,00=

IVA 22% Euro 228,80=

Totale Euro 1.268,80=

Non é previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'Amministrazione.

La liquidazione avverrà in unica soluzione ad avvenuto espletamento della prestazione.

La fatturazione dovrà avvenire in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (All. A), riportando nella stessa le seguenti informazioni:

Città Metropolitana di Torino

Codice Ipa: cmt0

Codice Univoco Ufficio: ISL9ZC

Oggetto del contratto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA DETERMINAZIONE DEL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO DELLA PORZIONE DI AREA SITA NEL COMUNE DI LA CASSA (TO), CENSITA AL FOGLIO 3 MAPPALE 405 ALL'ARCH. VALENTINA DONATO.

C.I.G. Z212994188.

Determinazione Dirigenziale n. 33 - 9832/2019 del 22/10/2019

I termini di pagamento sono di 30 (trenta) giorni dalla verifica della committenza e consegna della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale, in considerazione della natura del contratto e per tenere conto dei tempi di rilascio del certificato previdenziale in caso di possibili irregolarità;

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

✓ Di impegnarsi ad utilizzare per tue le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;

g

- ✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- ✓ di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- ✓ di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifici;
- ✓ di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

Art. 6 - Base dati e disegni

La Città Metropolitana si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo del professionista incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa di intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

Art. 7 - Approfondimenti tecnici

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.

Art. 8 - Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della Città Metropolitana di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; in particolare la stima resta di piena ed assoluta proprietà della Città Metropolitana, che può, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, con la collaborazione dell'incaricato, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, semprechè la stima stessa non venga modificata sostanzialmente nei criteri informativi essenziali.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattati.

Art. 9 - Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Città Metropolitana.

Art. 10 - Revoca dell'incarico

Nel caso di inadempimento o di ritardo superiore a 20 giorni nella conduzione dell'incarico, la Città Metropolitana si riserva la più ampia facoltà di scelta tra la facoltà di revocare l'incarico stesso e contestualmente risolvere il contratto, oppure proseguire nel rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni. Le parti danno reciprocamente atto che in altre ipotesi di inadempimento o ritardo, è ammessa per la Città Metropolitana di Torino la possibilità di recesso dal presente contratto, fatte salve le prestazioni correttamente eseguite, ai sensi dell'art. 1373, comma 2 c.c..

Art. 11 - Foro competente

Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Torino.

Art. 12 - Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Città Metropolitana, esperita la procedura di cui all'art. 7 della

d

legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Qualora, anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, intervengano convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999, che prevedono condizioni migliorative rispetto a quelle di cui al presente contratto, la Città Metropolitana si riserva di recedere dal contratto medesimo se il professionista non acconsente a modificarne le condizioni economiche nel rispetto delle convenzioni nel frattempo intervenute.

Art. 13 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato. Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'I.V.A., la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista incaricato elegge domicilio in OMISSIS

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li'

Il Dirigente della Direzione Direzione Programmazione
e monitoraggio OO.PP. beni e servizi
Arch. Enrico Bruno MARZILLI

Il Professionista incaricato

Il professionista incaricato, dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li'

Il Professionista incaricato

d